

Ordinanza
sul promovimento regionale della qualità
e dell'interconnessione delle superfici di compensazione
ecologica nell'agricoltura
(Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)

del 4 aprile 2001 (Stato 15 maggio 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 76 capoverso 2 e 177 della legge federale del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura;

visto l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 1966² sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

Sezione 1: Principio

Art. 1

¹ Al fine di conservare e favorire la varietà naturale delle specie, la Confederazione promuove, mediante aiuti finanziari, superfici di compensazione ecologica di qualità biologica superiore e l'interconnessione di superfici di compensazione ecologica sulla superficie agricola utile.

² Essa concede gli aiuti finanziari ai Cantoni affinché questi versino contributi finanziari ai gestori per la gestione di superfici di compensazione ecologica di qualità biologica superiore, nonché per l'interconnessione di superfici di compensazione ecologica nell'ambito delle condizioni di cui nelle sezioni 2 e 4 (contributi per la qualità ecologica).

Sezione 2:

Condizioni per il versamento dei contributi per la qualità ecologica

Art. 2 Destinatari dei contributi

Ottengono i contributi i gestori che hanno diritto ai pagamenti diretti conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sui pagamenti diretti (OPD).

RU 2001 1310

1 RS 910.1

2 RS 451

3 RS 910.13

Art. 3 Qualità biologica

¹ Sono versati contributi per le seguenti superfici di compensazione ecologica che, conformemente all'articolo 40 OPD⁴, rispondono alle esigenze del Cantone in materia di qualità biologica:

- a. prati sfruttati in modo estensivo;
- b. prati sfruttati in modo poco intensivo;
- c. terreni da stame;
- d. siepi, boschetti campestri e rivieraschi;
- e. alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

² Le esigenze che il Cantone stabilisce in materia di qualità biologica delle superfici di compensazione ecologica devono corrispondere alle esigenze minime secondo l'allegato 1.

Art. 4 Interconnessione

¹ Sono versati contributi per le superfici di compensazione ecologica di cui al numero 3.1 dell'allegato OPD⁵ considerate superficie agricola utile e che corrispondono alle esigenze del Cantone in materia di interconnessione.

² Sono versati contributi per l'interconnessione di superfici di compensazione ecologica soltanto se le superfici sono disposte e gestite conformemente alle disposizioni di un progetto di interconnessione regionale approvato dal Cantone.

³ Le esigenze del Cantone in materia di interconnessione di superfici di compensazione ecologica devono corrispondere alle esigenze minime secondo l'allegato 2.

Art. 5 Cumulo

Per la stessa superficie di compensazione ecologica possono essere versati contemporaneamente contributi per la qualità biologica (art. 3) e contributi per l'interconnessione (art. 4).

Art. 6 Periodo obbligatorio

¹ Chi fa domanda di contributi per la qualità ecologica deve impegnarsi, per un periodo di almeno sei anni dopo l'approvazione dei contributi da parte del Cantone, a gestire le superfici in modo conforme alle esigenze di cui agli articoli 3 e 4.

² Una volta scaduto il periodo obbligatorio, le superfici al beneficio dei contributi di cui nella presente ordinanza possono continuare ad essere gestite come prima della concessione dei contributi, conformemente alle ulteriori prescrizioni legali.

⁴ RS 910.13

⁵ RS 910.13

Sezione 3: Entità degli aiuti finanziari della Confederazione

Art. 7

¹ L'entità degli aiuti finanziari della Confederazione destinati ai contributi per la qualità ecologica versati dai Cantoni ammonta, nell'ambito dei crediti approvati:

- a. al 70 per cento al massimo dei contributi computabili per i Cantoni finanziariamente forti;
- b. all'80 per cento al massimo dei contributi computabili per i Cantoni di capacità finanziaria media; e
- c. al 90 per cento al massimo dei contributi computabili per i Cantoni finanziariamente deboli.

² È determinante la suddivisione dei Cantoni in gruppi secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del 21 dicembre 1973⁶ che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni.

³ Sono computabili i contributi versati ai gestori fino a:

- a. 500 franchi per ettaro di superficie di compensazione ecologica e anno per la qualità biologica;
- b. 500 franchi per ettaro di superficie di compensazione ecologica e anno per l'interconnessione;
- c. 20 franchi per albero da frutto ad alto fusto nei campi e anno per la qualità biologica.

Sezione 4: Procedura per il versamento di contributi per la qualità ecologica, controlli

Art. 8 Presentazione della domanda

¹ I gestori devono inoltrare le domande di contributi per la qualità ecologica per scritto, tra il 15 aprile e il 15 maggio, al Cantone.

² Il Cantone stabilisce le esigenze dal profilo della prova della qualità biologica e dell'interconnessione delle superfici.

Art. 9 Esame del diritto ai contributi

¹ Il Cantone esamina il diritto del richiedente ai contributi e la qualità biologica o l'interconnessione delle singole superfici e determina il contributo in base alle condizioni nel giorno di riferimento.

⁶ RS 613.12

² Il giorno di riferimento è la data della rilevazione conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁷ sui dati agricoli.

Art. 10 Ritiro della domanda

Il gestore che non intende o non può più rispettare le condizioni e gli oneri deve ritirare immediatamente la sua domanda. Deve informarne per scritto il Cantone prima di intraprendere qualsiasi intervento ad essa relativo.

Art. 11 Versamento dei contributi

Il Cantone paga i contributi ai beneficiari al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione.

Art. 12 Controlli

Durante il periodo obbligatorio, il Cantone svolge almeno un controllo sull'arco di sei anni.

Art. 13 Coinvolgimento di organizzazioni

¹ Il Cantone può ricorrere a organizzazioni che garantiscano controlli obiettivi e imparziali per l'attestazione della qualità e per controlli.

² Esso verifica, per campionatura, l'attività esercitata da tali organizzazioni.

Sezione 5: Riduzione e diniego dei contributi

Art. 14

¹ I Cantoni riducono o negano i contributi se il richiedente:

- a. ha fornito, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni non veritiere;
- b. ha ostacolato i controlli;
- c. non ha notificato per tempo i provvedimenti che intende applicare alla sua azienda;
- d. non ha adempiuto le condizioni e gli oneri previsti dalla presente ordinanza o che gli sono stati imposti sulla base della presente ordinanza;
- e. non ha osservato le prescrizioni rilevanti per l'agricoltura previste dalla legge del 24 gennaio 1991⁸ sulla protezione delle acque, dalla legge del 7 ottobre 1983⁹ sulla protezione dell'ambiente o dalla LPN.

⁷ RS 919.117.71

⁸ RS 814.20

⁹ RS 814.01

² L'inosservanza di prescrizioni giusta il capoverso 1 lettera e dev'essere constatata con una decisione cresciuta in giudicato.

³ In caso di violazione intenzionale o ripetuta di prescrizioni, i Cantoni possono negare la concessione di contributi per cinque anni al massimo.

Sezione 6: Procedura per il versamento globale degli aiuti finanziari da parte della Confederazione

Art. 15 Presentazione della domanda

¹ Il Cantone inoltra la domanda per l'ottenimento di aiuti federali all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

² La domanda deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. l'importo previsto per i contributi ai gestori;
- b. le esigenze stabilite dal Cantone secondo gli articoli 3 e 4;
- c. il finanziamento residuo.

Art. 16 Esame della domanda

¹ L'UFAG esamina la domanda del Cantone.

² Collabora con l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) nell'esame delle domande.

³ Per esaminare le domande può ricorrere a periti esterni.

Art. 17 Approvazione della domanda e determinazione degli aiuti finanziari

L'UFAG approva la domanda e determina l'ammontare degli aiuti finanziari.

Art. 18 Versamento degli aiuti finanziari e inoltro dei conteggi

¹ L'UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e versa a quest'ultimo l'importo totale.

² Il Cantone deve restituire i contributi che non possono essere versati entro cinque anni agli aventi diritto.

³ Il Cantone inoltra all'UFAG entro il 1° dicembre dell'anno di contribuzione il conteggio principale unitamente alla lista riassuntiva ed entro il 1° marzo dell'anno seguente il conteggio finale.

Art. 19 Notificazione di decisioni, rapporto

¹ Il Cantone notifica all'UFAG le proprie decisioni su ricorso; le decisioni relative ai contributi sono trasmesse solo su richiesta.

² Esso riferisce periodicamente in merito all'esecuzione secondo le disposizioni dell'UFAG e dell'UFAFP.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni d'esecuzione relative all'Allegato 1

Per determinare la qualità biologica si applicano le disposizioni d'esecuzione tecniche emanate dall'UFAG, in collaborazione con l'UFAFP, quali esigenze minime. Queste comprendono segnatamente:

- a. la chiave per la valutazione della qualità biologica;
- b. gli elenchi delle piante indicatrici per la prova della qualità biologica.

Art. 21 Esecuzione

¹ L'UFAG esegue la presente ordinanza, nella misura in cui non ne siano stati incaricati i Cantoni.

² A tal fine, si avvale della collaborazione dell'UFAFP e, se necessario, di altri uffici federali interessati.

³ In collaborazione con l'UFAFP, vigila sull'esecuzione a livello cantonale.

Art. 22 Modifica del diritto vigente

I seguenti atti legislativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁰ sui pagamenti diretti

Art. 41 cpv. 1

...

Art. 45 cpv. 2 frasi introduttive e 3^{bis}

...

2. Ordinanza del 16 gennaio 1991¹¹ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 19

...

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2001.

¹⁰ RS 910.13. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

¹¹ RS 451.1. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

Allegato 1
(art. 3)

Qualità biologica: Esigenze minime in materia di qualità, valutazione della qualità e gestione

1 Prati sfruttati in modo estensivo, prati sfruttati in modo poco intensivo e terreni da strame

1.1 Esigenze minime in materia di qualità

- a. Sulla particella sono presenti le piante indicatrici necessarie per il raggiungimento della qualità minima.
- b. La superficie è uniforme.
- c. Alberi e arbusti non coprono più del 50 per cento della superficie.

1.2 Valutazione della qualità

- a. Il verificatore procede all'esame per quanto possibile in presenza del gestore.
- b. Ad eccezione delle particelle molto piccole, una fascia marginale di 5 m di larghezza non è inclusa nella valutazione della superficie.
- c. La qualità di una particella è esaminata su superfici di prova con un raggio di 3 m.
- d. In caso di vegetazione uniforme, l'esame di una superficie di prova è sufficiente. In caso di vegetazione non uniforme, è necessario esaminare 5 superfici di prova in tutto per stimare la quota delle superfici aventi diritto ai contributi per il promovimento della qualità.
- e. Le parti di superfici che adempiono le esigenze minime per la qualità e quelle che non le adempiono sono determinate in un piano corografico 1:5 000 o 1:10 000. Per ogni superficie di prova si deve tenere un protocollo delle specie testimone. Dev'essere stimata la percentuale di superficie della particella con una vegetazione che soddisfa le condizioni di qualità.

1.3 Prescrizioni relative alla gestione

Sui prati sfruttati in modo poco intensivo può essere sparso liquame soltanto con l'autorizzazione del servizio cantonale per la protezione della natura.

2 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi

2.1 Esigenze minime in materia di qualità

- a. La larghezza delle siepi o dei boschetti campestri o rivieraschi è di almeno 2 m, esclusa la fascia inerbita.
- b. Le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi presentano solo alberi e arbusti indigeni.

- c. Le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi hanno in media almeno 5 specie di arbusti o di alberi per 10 m lineari.
- d. Almeno il 20 per cento della fascia di arbusti è composta di arbusti spinosi, oppure le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi presentano almeno un albero caratteristico del paesaggio ogni 30 m lineari. La circonferenza del fusto a 1,5 m di altezza dev'essere di almeno 170 cm.

2.2 Prescrizioni relative alla gestione

- a. Ogni 5-8 anni, il 20-40 per cento degli arbusti vengono curati in modo selettivo per settori oppure, in caso di specie a crescita rapida, recisi al piede.
- b. Per un anno, la metà della fascia inerbita non può essere falciata e pascolata.

3 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

3.1 Esigenze minime in materia di qualità

- a. Per quanto non sia stato concordato altrimenti con il servizio cantonale per la protezione della natura, la superficie minima del frutteto è di almeno 20 are e contiene almeno 10 alberi da frutto ad alto fusto nei campi.
- b. La densità varia da un minimo di 30 a un massimo di 100 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro.
- c. Il frutteto ad alto fusto dev'essere combinato localmente con un'altra superficie di compensazione ecologica (superficie computabile) situata nell'area sottostante oppure ad una distanza ecologicamente ragionevole. Per quanto non sia stato concordato altrimenti con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerate superfici computabili per i frutteti:
 - i prati sfruttati in modo estensivo;
 - i prati sfruttati in modo poco intensivo che beneficiano dei contributi per la qualità secondo l'articolo 3;
 - i terreni da strame;
 - i maggese fioriti;
 - i maggese da rotazione;
 - le siepi, i boschetti campestri e quelli rivieraschi.
- d. Rispetto alla superficie del frutteto, la superficie computabile è calcolata come segue:

<i>Numero di alberi</i>	<i>Dimensione della superficie computabile secondo la lettera c</i>
0-200:	0,5 are per albero
più di 200:	almeno 1 ettaro

3.2 Prescrizioni relative alla gestione

Devono essere eseguite potature adeguate.

Allegato 2
(art. 4)

Esigenze minime per l'interconnessione

1 Obiettivi

- a. Devono essere definiti gli obiettivi in vista del promovimento della diversità della flora e della fauna. Questi si basano sugli inventari nazionali, regionali o locali pubblicati, su basi scientifiche, su scopi prefissati o linee direttive. Tengono conto del potenziale di sviluppo specifico per la flora e la fauna del terreno designato.
- b. Le superfici devono essere disposte in particolare:
 1. lungo corsi d'acqua, tenendo conto che a questi ultimi dev'essere garantito lo spazio necessario per le proprie funzioni naturali;
 2. lungo i boschi;
 3. in estensione delle esistenti superfici di compensazione ecologica e di quelle che rientrano nella protezione della natura.
- c. Vanno sfruttate le sinergie con i progetti nell'ambito della protezione delle risorse e della sistemazione del paesaggio.

2 Procedura

- a. Viene definito un terreno delimitato e quindi rappresentato su un piano. Quest'ultimo mostra lo stato iniziale dei singoli elementi del paesaggio.
- b. L'auspicata sistemazione territoriale delle superfici di compensazione ecologica deve essere rappresentato su un piano.
- c. Devono essere illustrati in un progetto d'attuazione:
 1. gli obiettivi d'attuazione;
 2. le fasi intermedie fino al raggiungimento degli obiettivi;
 3. i provvedimenti adottati per raggiungere gli obiettivi d'attuazione.

